

COMUNE DI COLMURANO

(Provincia di Macerata)



REGOLAMENTO per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I. M. U.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 6 del 06/07/2012
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 11 del 28/06/2013

INDICE

Oggetto.....	Art. 1
Presupposto dell'imposta	Art. 2
Esenzioni	Art. 3
Determinazione delle aliquote	Art. 4
Base imponibile	Art. 5
Soggetti passivi	Art. 6
Definizione di fabbricato	Art. 7
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza	Art. 8
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali	Art. 9
Agevolazioni per i beni merce.....	Art. 10
Agevolazioni per gli immobili posseduti dai soggetti IRES e per le aree fabbricabili	Art. 11
Riduzioni	Art. 12
Definizione di area fabbricabile	Art. 13
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	Art. 14
Definizione di terreno agricolo	Art. 15
Conduzione diretta	Art. 16
Definizione di immobile agricolo strumentale	Art. 17
Versamenti	Art. 18
Dichiarazioni e verifiche	Art. 19
Accertamento con adesione	Art. 20
Rateizzazione dell'imposta	Art. 21
Riscossione coattiva	Art. 22
Rimborsi	Art. 23
Contenzioso	Art. 24
Funzionario responsabile	Art. 25
Rinvio	Art. 26
Entrata in vigore	Art. 27

ART. 1 – OGGETTO

1 - Il presente Regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. 15.09.1997 n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, e dell'Art. 4 D.L 16/2012 ed ha lo scopo di:

- a - disciplinare l'applicazione dell'imposta;
 - b - semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
- 2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Municipale propria.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

ART. 3 – ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) -gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2 - Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214;

3 - Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli e i fabbricati strumentali agricoli (comma 3-bis, articolo 9, D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) ricadenti in aree montane o parzialmente montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 - Le aliquote sono determinate con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2 - Le aliquote sono approvate, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

1 - La base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del Dlgs. 504/92 e dai seguenti punti:

a) per i fabbricati è il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

1 - **160** per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

2 - **140** per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

3 - **80** per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

4 - **60** per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013;

5 - **55** per i fabbricati categoria catastale C/1;

b) per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione;

c) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, è il valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a **135**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

d) per i fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F/2 - unità collabenti – per i quali è previsto il recupero edilizio, è il valore dell'area edificabile;

e) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - fattispecie ora disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.

2 - Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3 - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale, **considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire che non avrebbe ragione d'essere in mancanza del fabbricato.**

2 - Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, certificata ai sensi di legge ovvero, **se antecedente, dalla data di utilizzazione effettiva della costruzione, ovvero dalla sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale, indipendentemente che sia rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.**

3 **L'iscrizione catastale ha effetti di presunzione assoluta di imposizione riguardo alla classificazione dell'immobile, così che nel contrasto tra la situazione di fatto e quella catastale, prevale quest'ultima fino alla sua modifica.**

ART. 8 – UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

1 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come *unica* unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ai **sensi dell'art. 144 del codice civile**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2 - Si considerano inoltre abitazioni principali:

- a) abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;
- c) l'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta (Legge 244/2007);

- d) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (Legge 75/1993).

3 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, **ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile, purché non adibite ad uso commerciale o locatate.**

4 - La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

6 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o riduzione spetta per ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART. 9 – ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI SANITARI O ASSISTENZIALI

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota corrispondente a tale fattispecie e delle relative detrazioni, per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l'abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, al momento del ricovero.

ART. 10 - AGEVOLAZIONE “BENI MERCE”

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori viene applicata una riduzione alla aliquota base, come determinata dall'organo competente

ART. 11 – ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Per le aree fabbricabili, nonché per gli immobili posseduti dai soggetti IRES, viene applicata una riduzione alla aliquota base, come determinata dall'organo competente.

ART. 12 - RIDUZIONI

1 - La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. **L'immobile, in ogni caso, non deve**

essere utilizzato anche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione **attestata da tecnico abilitato.** In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con allegata idonea documentazione, anche fotografica dell'immobile, attestante la sussistenza dei presupposti di inagibilità.** Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.

2 - La mancata presentazione della predetta documentazione comporta la decadenza dell'agevolazione applicata.

4 - L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale (**fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile**) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

5 - La riduzione della base imponibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva, o della richiesta di certificazione all'Ufficio Tecnico, entrambe da effettuarsi da parte del soggetto passivo entro 60 giorni dalla sopravvenuta inabitabilità o inagibilità. In riferimento alla dichiarazione sostitutiva del soggetto passivo di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, l'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

6 - Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla lettera C (interventi di restauro e risanamento conservativo), D (interventi di ristrutturazione edilizia), E (interventi di ristrutturazione edilizia) dell'art. 3 del DPR 06 giugno 2001, n° 380, per la durata del titolo abilitativo, l'imposta si applica sull'area fabbricabile sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato.

ART. 13 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Definizione: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale, **e/o al di fuori di una previsione urbanistica programmatica (area/immobile con vocazione edificatoria di fatto; fabbricato collabente accatastato senza rendita catastale per cui lo strumento urbanistico comunale ne prevede il**

recupero edilizio).

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

2. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

3. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità assoluta non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

4. Non è soggetta ad imposta l'area edificabile che, adibita all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2153 del codice civile, è posseduta e condotta dal proprietario coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale, a condizione che per l'area stessa non sia stata fatta richiesta di concessione all'edificazione, ovvero che il contribuente non abbia fatto opere di urbanizzazione o lavori di adattamento del terreno necessari per una eventuale edificazione. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, tenuti quindi all'obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Nel caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per l'intero, l'utilizzazione agro-silvopastorale ad opera di uno dei comproprietari in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo si deve intendere estesa anche agli altri comproprietari che non esercitano sullo stesso attività agricola.

5. Ai fini dell'applicazione della finzione giuridica, la qualifica di imprenditore agricolo professionale è riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alle società o alle cooperative della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario, nel caso di società cooperative o di capitali, che vi sia almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica medesima, mentre nel caso di società di persone, che la qualifica in parola sia attribuita almeno ad un socio (socio accomandatario in caso di società in accomandita).

6. Non compete l'agevolazione alle aree possedute dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, che abbiano concesso in affitto, od uso ad altro titolo, le aree stesse, e quindi non condotte direttamente dagli stessi, con esclusione delle società di persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci, conducano ed esercitino l'attività di coltivazione dei terreni agricoli.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.09.1997 n. 446, entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. 2 -La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

ART. 15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C..

ART. 16 - CONDUZIONE DIRETTA

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi della previdenza agricola previsti **dall'art. 11 della Legge 9/1963**. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 17 - DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI AGRICOLI STRUMENTALI

1 - Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, adibiti ed utilizzati agli usi strumentali all'attività d'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto urbano in cat. D/10, ovvero in categorie catastali diverse purché ne ricorrano i presupposti di ruralità ai sensi del citato art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.

2. L'uso strumentale deve essere provato dal contribuente con idonea documentazione (fatture di vendita a dimostrazione che la produzione agricola va oltre l'autoconsumo; eventuale copia del contratto di affitto a conduttore diverso da soggetto passivo comprovante il tipo di rapporto esistente tra possessore e conduttore ecc.), attribuzione di partiva IVA agricola ed iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio se dovuta.

ART. 18 - VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3 - **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172,

comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.*

4 - Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso: -prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente; -seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

5 - L'imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa.

6 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7 - Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

8 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore ad entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa.

9 - L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 19 - DICHIARAZIONI E VERIFICHE

1 - I soggetti passivi, il cui possesso degli immobili ha avuto inizio, o ha subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, devono presentare apposita dichiarazione nei termini e nei modi previsti e disciplinati dalle disposizioni normative vigenti.

2 - Il Funzionario responsabile IMU:

- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del contribuente, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto, con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta, della sanzione e dei relativi interessi.

3 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso di interesse legale.

4 - Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €12,00.

ART. 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - L'accertamento dell'IMU può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1977, n. 218.

ART. 21 - RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

1 - Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione della pretesa relativa agli atti impositivi relativi all'Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2 - La rateizzazione potrà essere richiesta e concessa solo nel caso in cui il carico impositivo non sia inferiore ad una somma di €1.000,00 comprensiva di sanzioni e interessi per le persone fisiche e ditte individuali, di €2.000,00 per le società di persone e di €3.000,00 per le società di capitali;

3 - La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da opportuna documentazione;

4 - La rateizzazione può essere concessa per un massimo di 4 rate trimestrali; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal primo giorno utile naturale dell'atto per il quale si richiede la dilazione, fino alla data di scadenza delle singole rate;

5 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

ART. 23 – RIMBORSI

1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, pena decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2 - Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, su richiesta del contribuente, da inoltrare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3 - Non si dà luogo al rimborso di somme, ove l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 12,00.

ART. 24 - CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o altro atto di riscossione coattiva, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 26 - RINVIO

1 – Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e all'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti.

2 - Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2012.